



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 2
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO –
DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Ufficio del Dirigente



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Approvato con delibera di consiglio comunale n°

<u>SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
Art. 1 - Campo di applicazione.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
<u>SEZIONE II - CANTIERI.....</u>	<u>4</u>
Art. 3 - Generalità.....	4
Art. 4 - Orari e limiti massimi.....	4
Art. 5 - Casi particolari.....	6
Art. 6 - Procedure.....	6
<u>SEZIONE III - ATTIVITA' AGRICOLE.....</u>	<u>7</u>
Art. 7 - Attività agricole.....	7
<u>SEZIONE IV - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....</u>	<u>7</u>
Art. 8 - Criteri di regolamentazione e limiti.....	7
Art. 9 - Procedure.....	9
Art. 10 - Musica d'ascolto di sottofondo nei pubblici esercizi.....	10
<u>SEZIONE V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....</u>	<u>10</u>
Art. 11 - Particolari sorgenti sonore.....	10
<u>SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>11</u>
Art. 12 - Misure e controlli.....	11
Art. 13 - Sanzioni.....	12
Art. 14 - Rapporti con altri regolamenti comunali e disposizioni finali.....	12
<u>ALLEGATO 1 – CANTIERI.....</u>	<u>13</u>
<u>ALLEGATO 2 – CANTIERI IN DEROGA</u>	<u>15</u>
<u>ALLEGATO 3 – MANIFESTAZIONI.....</u>	<u>17</u>
<u>ALLEGATO 4 – MANIFESTAZIONI IN DEROGA.....</u>	<u>19</u>
<u>ALLEGATO 5 – TABELLE DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>21</u>
TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett. a) della L.Q. 447/1995 s.m.i.....	21
TABELLA 2.....	22
ALLEGATO 6 - PLANIMETRIA: Aree indicate in Tabella 1	

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e s.m. e secondo gli indirizzi della DGR 21/09/2020 n° 1197 le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio approvata con delibera di C.C. n.19 del 14.04.2010 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale (art. 659 C.P.);

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;**
- b) **attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;**
- c) **cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;**
- d) **cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;**
- e) **cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;**
- f) **manifestazione temporanea: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;**

- g) **manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- h) **manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
- i) **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; j. **ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- j) **sito:** singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- k) **vincolo:** valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.
- l) **Periodo Estivo:** arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre.
- m) **Periodo Invernale:** arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio.

Per tutte le altre definizioni non qui elencate, si fa riferimento alle definizioni contenute nella L. 447/1995 s.m.i. e sui decreti attuativi.

SEZIONE II - CANTIERI

Art. 3 - Generalità

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 4 - Orari e limiti massimi

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi e, nella zona turistica, con divieto, nel periodo estivo, anche nei fine settimana (venerdì pomeriggio, sabato e domenica, con la seguente articolazione territoriale e periodale:
Periodo invernale (1 ottobre – 31 maggio)

- a) area turistica¹: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,30
- b) area urbana²: dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Periodo estivo (1 giugno – 30 settembre)

- a) area turistica: dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
- b) area urbana: dalle ore 8,00 alle ore 13,00, e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con l'unica eccezione, nel periodo 1 giugno – 30 settembre, delle aree turistiche. Nel suddetto periodo, in dette aree sono vietati i lavori di demolizione ed escavazione ed i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi potranno essere svolti solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura (TM) >= 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
4. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.
5. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (ad es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.
6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) >= 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

¹ Area turistica: si intende quella compresa tra la spiaggia e le seguenti vie (compresi ambo i lati delle stesse): via Germania, via Francia, corso Italia, via Del Prete e le relative trasversali, via Ferrara, via Trento e le relative trasversali, via Fiume, via Pascoli, via Milazzo, via Mancini, via dott.Ferri, via Petrarca, via Comandini, via Caduti del Mare, via Caboto, via Machiavelli, via Lungotavollo, via del Porto, via Verdi, via Rasi Spinelli, via Carducci e relative trasversali, piazza delle Nazioni.

² Area urbana: la restante parte del territorio comunale.

- b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Art. 5 - Casi particolari

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
2. I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché l'obbligo di previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.
3. Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari, autostradali e stradali, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno. Limitatamente al periodo estivo, nelle aree turistiche, le autorizzazioni rilasciate in deroga dovranno essere contenute nei seguenti limiti orari: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20. Sempre in dette aree i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi quali materiali demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, potranno essere svolti esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 18.
4. Per motivazioni eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere in giornata domenicale o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali previste dal precedente comma.

Art. 6 - Procedure

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al precedente art. 4 è oggetto di **preventiva comunicazione**, di cui all'**Allegato 1**, da presentarsi all'Ente competente (Sportello Unico Edilizia o Sportello Unico Attività Produttive) almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. In caso di istanza edilizia, tale comunicazione dovrà essere allegata alla presentazione della succitata istanza o alla comunicazione di inizio lavori, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa in materia edilizia. La comunicazione deve essere corredata della documentazione indicata nell'allegato 1. I lavori potranno essere iniziati se entro il termine di cui sopra dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o comunicato espresso motivato diniego.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4 e 5, possono richiedere specifica deroga. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'**Allegato 2** ed essere presentata, a mezzo posta elettronica certificata, allo Sportello Unico Attività Produttive, almeno 30 gg. Prima dell'inizio dell'attività oppure al momento

dell'istanza edilizia. L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta, eventualmente acquisito il parere di ARPAE. Durante tale periodo, il SUAP potrà richiedere eventuali integrazioni, che sospenderanno il termine sopraindicato. Tale termine riprenderà a decorrere dall'integrazione richiesta.

3. In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al allegato 3, al SUAP, e ad Arpae, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SUAP e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.
4. Il SUAP trasmette copia dell'autorizzazione in deroga rilasciata, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'ARPAE e al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.
5. Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

6. Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.
7. E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la comunicazione di cui al comma 1 od ottenuta l'autorizzazione in deroga di cui al comma 2.

SEZIONE III - ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 7 - Attività agricole

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

SEZIONE IV - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

La presente sezione norma lo svolgimento delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico od aperto al pubblico, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalle tabelle 1 e 2 riportate in allegato al presente regolamento.

Art. 8 - Criteri di regolamentazione e limiti

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune, *identificate nella planimetria allegata al presente Regolamento*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e ss.mm.ii. devono rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 1 anch'essa allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.
2. L'elenco di dette aree è il seguente:
 1. *Piazza della Repubblica*
 2. *Piazza de Curtis*
 3. *Area del Porto*
 4. *Piazzetta del Tramonto*
 5. *Spiaggia libera antistante l'hotel Kuursal*
 6. *Piazza del Mercato*
 7. *Piazza Nettuno*

8. *Piazza Primo Maggio*
9. *Piazzetta della Gina*
10. *Piazza delle Nazioni*
11. *Parco le Navi*
12. *Area Parcheggio Corso Italia*
13. *Parco della Pace*
14. *Zona sportiva Stadio.*
15. *Spiaggia libera zona Porto*
16. *Spiaggia libera zona Darsena nuova*

Tale elenco può essere modificato o integrato con deliberazione di Giunta Comunale a seguito di una valutazione di compatibilità acustica e storica delle segnalazioni di disturbo.

3. In questi siti, la durata degli eventi, di norma, non può andare oltre le 01.00, ad eccezione delle manifestazioni che si svolgono nelle aree n° 1 – Piazza della Repubblica, n° 15 Spiaggia libera zona Porto e n° 16 Spiaggia libera zona Darsena Nuova la cui durata può essere estesa sino alle ore 03.00, fermo restando, per le aree sopra richiamate, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 1.
4. Nelle aree diverse da quelle individuate al punto 2, e non facenti parte delle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e specificatamente le aree destinate ad attività di ricovero e cura, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati nella Tabella 2 allegata. La Tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.
5. Lo svolgimento delle attività temporanee, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino o possano comportare una deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio deve essere espressamente autorizzata.
6. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle 1 e 2 comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.
7. Alle attività e manifestazioni di cui all'articolo 2 c.3 non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa vigente.
8. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LAslow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
9. Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla classificazione acustica del territorio comunale.
10. In occasione di particolari eventi (come ad esempio: Notte Rosa, Ferragosto, Capodanno), ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il limite orario di cessazione di cui alle Tabelle 1 e 2, può essere procrastinato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.

Art. 9 - Procedure

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che rispettano i limiti e i criteri di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate, è oggetto di **preventiva comunicazione**, da presentarsi a mezzo posta elettronica certificata, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il modulo di cui all'**Allegato 4**. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
2. Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che, per motivi eccezionali e documentabili, non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 o 2 allegate, è oggetto di **autorizzazione in deroga**. La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere presentata, a mezzo posta elettronica certificata, allo Sportello Unico per le Attività Produttive almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da modulo di cui all'**Allegato 5**, corredata dalla documentazione e/o relazione tecnica descrittiva, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal SUAP entro 15 giorni dalla acquisizione del relativo parere di ARPAE. L'autorizzazione e/o il provvedimento di motivato diniego sono inviati al richiedente, a ARPAE e alla P.M di Cattolica.

Per le manifestazioni ricorrenti, già autorizzate in deroga, non dovrà essere più allegata nuova documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, se le condizioni di svolgimento dell'attività e i relativi limiti di emissione sonora rimangono inalterate.

L'autorizzazione emessa dal SUAP conterrà comunque le prescrizioni già previste dal parere ARPAE, rilasciato nella prima richiesta di autorizzazione in deroga.

3. La relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., ove il richiedente titolare/gestore/organizzatore della manifestazione dichiara che nulla è variato o modificato rispetto a quanto contenuto e valutato nella citata relazione.
4. L'autorizzazione non sostituisce, né comprende, altre e diverse autorizzazioni amministrative che risultino necessarie per lo svolgimento della medesima attività sulla base di altre norme di Legge o di Regolamento (es. licenza ai sensi del TULPS e della Legislazione regionale di attuazione), il cui rilascio è subordinato al previo ottenimento della prima.
5. L'autorizzazione contiene tutti i parametri che il richiedente deve rispettare nello svolgimento dell'attività autorizzata e può altresì contenere prescrizioni tecniche riguardanti le cautele per il contenimento dei rumori e gli eventuali interventi di bonifica, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
6. Al fine di tutelare gli ambienti abitativi limitrofi alle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni temporanee, il Comune può prescrivere a carico degli organizzatori delle

succitate manifestazioni di procedere, in fase di esercizio, alla verifica delle condizioni comunicate.

7. Il comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, imporre una limitazione degli orari o ulteriori specifiche prescrizioni, richiedere rilievi fonometrici ad ARPAE per verificare il rispetto dei criteri e limiti di cui alle Tabelle 1 o 2, o revocare l'autorizzazione rilasciata.

Art. 10 – Musica d'ascolto di sottofondo nei pubblici esercizi

Nelle aree esterne dei pubblici esercizi la musica di sottofondo dovrà essere diffusa e gradevole e consentire la normale conversazione tra i clienti. Le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale vigente, sia come valori assoluti che differenziali.

A tal fine i pubblici esercizi dovranno essere dotati di quanto previsto dalla L. 447/95 art. 8 commi 2, 3 e 4 e tenuto conto di quanto previsto dal DPR 227/11 art.4.

SEZIONE V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 11 - Particolari sorgenti sonore.

1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

3. Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse.

4. Autofrigo

L'accensione dei motori dei compressori degli autofrigo è vietata a distanza inferiore di 50 m. dalle abitazioni civili su tutto il territorio comunale, per tutta la giornata festiva e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali. Tali limitazioni temporali non si applicano all'interno delle zone artigianali e delle altre zone in classe acustica V e VI, individuate dalla classificazione acustica comunale, a condizione che gli autofrigo rispettino la distanza di 50 m. dalle abitazioni civili.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Misure e controlli

1. I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
 - b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
2. Per tutte le attività normate, ad esclusione di quelle previste all'art. 10, dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).
3. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura TM ≥ 10 minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.
4. L'attività di controllo è demandata all'ARPAE ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 13 - Sanzioni

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale quando i fatti costituiscono reato, la violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 della Legge Regionale n° 15/2001

Art. 14 - Rapporti con altri regolamenti comunali e disposizioni finali

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti del Comune di Cattolica riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

posta elettronica (e-mail) _____
Telefono fisso / cellulare _____

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____ CCIAA di _____

per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile;
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria e ordinaria di fabbricati.

da svolgersi in

Via. _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

RICHIEDE

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione alle attività rumorose temporanee.

A tal fine dichiaro di **non** essere in grado di rispettare

gli orari di cui all'art. 4;

i valori limite di cui all'art. 4;

del Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale e consistente in:

- planimetria, o altra rappresentazione grafica, dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.
- modulo di impegno di pagamento ARPAE (nel caso di richiesta del parere tecnico) di cui al seguente Link: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2984&idlivello=1664;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

TIMBRO e FIRMA
del Titolare o Legale Rappresentante²

² Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

ALLEGATO 3 – CANTIERI IN DEROGA

(di cui al punto 6.3)

Allo SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____
n _____ in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

ai fini dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, l'attivazione di cantieri:

$\frac{1}{2\pi}$ per la manutenzione delle strade

$\frac{1}{2\pi}$ per la realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, ecc.)

Ulteriori specificazioni sulle aree interessate (se disponibili) _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine allego alla presente una valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo, in cui:

⊆ vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva; vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora LW (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori LP a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;

⊆ vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori LAeq, su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle

aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];

≅ vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro LAeq (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:

$70 \text{ dB(A)} < \text{LAeq} \leq 80 \text{ dB(A)}$

$\text{LAeq} > 80 \text{ dB(A)}$;

≅ vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiaro che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione.

Per tutto il periodo sopra indicato, mi impegno a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpa, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, mi impegno ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori LAeq dB(A) attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Via, Piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____

PEC _____

posta elettronica (e-mail) _____

Telefono fisso / cellulare _____

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____ CCIAA di _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo (indicare quale):

da svolgersi in Via _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

con il seguente orario: dalle ore _____ alle _____

ore _____

RICHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi 9 comma 2 del Regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione alle attività rumorose temporanee.

Dichiaro che la manifestazione è soggetta ai limiti e criteri indicati nella:

Tabella 1 – Luogo/Area _____

Tabella 2 - Categoria _____

A tal fine dichiaro di **non** essere in grado di rispettare:

gli orari

i valori limite

di cui alla tabella sopra indicata e allegata al Regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione alle attività rumorose temporanee.

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica ambientale e consistente in:

- planimetria, o altra rappresentazione grafica, dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.
- modulo di impegno di pagamento ARPAE (nel caso di richiesta del parere tecnico) di cui al seguente Link: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2984&idlivello=1664;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

TIMBRO e FIRMA
del Titolare o Legale Rappresentante²

²Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

ALLEGATO 5 – TABELLE DI RIFERIMENTO

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

I valori di LAeq di cui alle tabelle 1 e 2 seguenti non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett. a) della L.Q. 447/1995 s.m.i.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati anche mediante opportuni accorgimenti e/o mitigazioni.

TABELLA 1

SITO	Affluenza	N.ro max di giorni/anno	Durata	Limite LASmax per il pubblico	Limite in facciata Laeq(dB)	Limite in facciata Laslow(dB)	Limite orario
Per ogni sito riportato nella planimetria allegata	Afflusso atteso > 5.000 persone	10	8h	108	70	75	01.00
	Afflusso atteso \geq 300 persone	No lim.	8h	108	65	70	01.00

TABELLA 2

Cat.	Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.max di gg./anno per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite in orario	Limite LASmax per il pubblico
1	Concerti all'aperto	> 1.000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	00.30	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1.000	4h	10	70	75	00.30	108
3	Concerti all'aperto – cinema all'aperto	> 200	4h	20 (non consecutivi)	85	90	00.30	108
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	4h	24 (non consecutivi)	70	75	01.30	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	24	70	75	00.30	108